

Edizione di venerdì 22 aprile 2016

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Da rivedere la difesa tributaria delle beneficiarie nella scissione](#)

di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

[Le modalità di cessione della detrazione del 65% ai fornitori](#)

di Luca Mambrin

CONTENZIOSO

[Legittima la cartella da controllo formale anche con vizio di notifica](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Territorialità IVA dei servizi di formazione del personale](#)

di Marco Peirolo

ADEMPIMENTI

[Più tempo per non pagare il canone](#)

di Alessandro Bonuzzi

BACHECA

[Patent box – Recenti sviluppi ed aspetti operativi](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Da rivedere la difesa tributaria delle beneficiarie nella scissione

di Fabio Landuzzi

La disciplina vigente in materia di **responsabilità delle società beneficiarie** di una scissione per i **debiti tributari relativi alla società scissa** appare assai poco chiara e soprattutto presenta il concreto rischio di **penalizzare** in modo ingiustificato la **legittima tutela degli interessi delle beneficiarie** stesse.

Infatti, l'articolo 173, comma 13, del Tuir, solleva gli uffici dell'Amministrazione finanziaria dagli **oneri di comunicazione nei confronti delle società coobbligate**, per gli **atti emessi a carico della scissa**; le coobbligate hanno solo la **facoltà di partecipare** a tali procedimenti, ma esse non sono destinatarie di alcun atto impositivo di cui, quindi, possono del tutto ignorare l'esistenza sino a quando non ne fosse invocata la **responsabilità solidale**.

Dall'altra parte, l'articolo 14, comma 3, D.Lgs. 546/1992, prevede che possono **intervenire volontariamente nel procedimento di contenzioso** i soggetti che sono destinatari dell'atto impugnato, o che sono parti del rapporto tributario controverso (il **litisconsorzio facoltativo**). Ma poiché la beneficiaria non è, a stretto rigore, **destinataria di alcun atto impositivo** – e ciò proprio per via di quanto dispone il succitato comma 13 dell'articolo 173 del Tuir – si finirebbe con l'escludere a questa società qualsiasi possibilità di **partecipare al giudizio** il cui esito potrebbe però avere delle **conseguenze molto rilevanti** sulla propria dimensione patrimoniale, finanziaria ed economica, senza quindi che ad essa sia consentito di poter esercitare una adeguata difesa.

Un primo spunto, quindi, sarebbe quello di riconoscere **l'ammissibilità nel procedimento di contenzioso** tributario riferito ad avvisi di accertamento notificati alla società scissa anche alle società beneficiarie, accedendo così ad una **interpretazione allargata della nozione di soggetto destinatario dell'atto** la quale arrivi ad includere anche coloro che, come le beneficiarie, dall'atto stesso possono essere in seguito chiamate a subirne gli effetti più gravi.

Desta comunque notevoli perplessità l'esistenza nel Tuir di una regola per cui la società beneficiaria, seppure chiamata a fungere da **coobbligata**, possa non essere oggetto di **notifica degli atti impositivi** riferiti alla società scissa.

In linea di massima, nello schema dell'**avviso di accertamento esecutivo**, la società beneficiaria potrebbe venire a conoscenza della fattispecie che ha generato il debito tributario solo al momento della **notifica dell'atto di pignoramento**, per la cui impugnabilità dovrebbe comunque farsi riferimento solamente alla norma di chiusura di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992.

Non resterebbe altrimenti che la via di invocare, da parte della beneficiaria coobbligata, **l'opposizione all'atto esecutivo** in sede civile.

Il punto centrale di questa intricata vicenda risiede evidentemente in un sistema che, sollevando l'Amministrazione dall'**obbligo di notifica degli atti impositivi** anche alle beneficiarie di cui si vuole invocare la coobbligazione, crea in concreto una **consistente e poco giustificata limitazione dell'esercizio dei diritti di difesa** e quindi di tutela della posizione delle società beneficiarie di una scissione per i debiti tributari che potrebbero scaturire da atti impositivi aventi come destinatario principale la società scissa.

Si condivide, pertanto, l'**opinione più volte espressa in dottrina** secondo cui sarebbe **urgente un intervento del Legislatore** volto a rivedere, da una parte, l'attuale formulazione della disciplina della responsabilità dei debiti tributari nella scissione, che vada verso un **maggior allineamento** alla analoga disciplina relativa alla **cessione ed al conferimento di azienda**, e che, dall'altra parte, metta mano alla regolamentazione del procedimento per **garantire a tutti i soggetti coinvolti – in primis, i coobbligati** – il diritto ad avere **conoscenza di tutti gli atti impositivi** che li possono riguardare, affinché essi possano fattivamente partecipare al procedimento esercitando il rispettivo legittimo diritto alla difesa.

AGEVOLAZIONI

Le modalità di cessione della detrazione del 65% ai fornitori

di Luca Mambrin

Tra le principali **novità** contenute nella Legge di Stabilità 2016 in materia di detrazione per risparmio energetico troviamo il comma 74 il quale prevede che:

- per **le spese sostenute dal 1.1.2016 al 31.12.2016**
- per **interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali**

i **soggetti “incapienti”** di cui all'art. 11, co. 2, e all'art. 13, co. 1, lettera a), e co. 5, lettera a), del Tuir, in luogo di beneficiare della detrazione, possono **optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili**; la norma poi demanda la definizione delle modalità attuative ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia, **provvedimento pubblicato in data 22 marzo 2016**.

Si tratta di un'agevolaione rivolta ai soli contribuenti che ricadono nella cosiddetta **“no tax area”**, cioè i possessori di redditi **esclusi dalla imposizione ai fini dell'Irpef** o per espressa previsione o perché l'imposta linda è assorbita dalle detrazioni di cui all'art. 13 del Tuir; tali soggetti non potrebbero, in concreto, fruire della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta linda: la legge di stabilità consente loro di **cedere, sotto forma di credito, la relativa detrazione ai fornitori che hanno eseguito i lavori**, che ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spese a loro carico.

Secondo le disposizioni contenute nel punto 2 del provvedimento in esame la cessione del credito può essere effettuata **dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell'Irpef** in quanto si trovano nelle condizioni previste:

- dall'art. 11, co. 2 del Tuir, ovverosia contribuenti al cui **reddito complessivo** concorrono soltanto redditi di **pensione non superiori a 7.500 euro**, goduti per l'intero anno, **redditi di terreni** per un importo non superiore a 185,92 euro e **il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e delle relative **pertinenze**;
- dall'art. 13, co. 1, lettera a) del Tuir, ovverosia contribuenti con **reddito complessivo non superiore ad euro 8.000** al quale concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (pensioni ed assegni equiparati), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l);
- dall'art. 13, co. 5, lettera a) del Tuir, ovverosia contribuenti con **reddito complessivo non superiore ad euro 4.800** al quale concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni

periodici al coniuge indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, o di cui agli artt. 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l) del Tuir.

Tali condizioni di **"incapienza"** devono sussistere **nel periodo d'imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi agevolabili**; quindi per le spese sostenute nel 2016 deve essere verificata la condizione di incapienza sulla base **delle risultanze reddituali del 2015**.

Il **credito cedibile**, la cui cessione può avvenire esclusivamente nei confronti dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione, è pari al **65% delle spese a carico del condòmino** a lui attribuite sulla base alla **tabella millesimale di ripartizione**.

La parte di spesa non ceduta sotto forma di credito dal condominio **deve essere pagata** mediante il bonifico bancario o postale previsto dalle norme di riferimento, mentre viene specificato che **la cessione del credito è consentita anche per le spese pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati in anni precedenti**.

È prevista una particolare procedura al fine di formalizzare l'operazione; in particolare:

- i condòmini **"incapienti"** che intendono **cedere il credito** devono **manifestare la propria volontà attraverso**:
 - una **delibera assembleare** che approva gli interventi di riqualificazione energetica;
 - una **specifica comunicazione inviata al condominio**, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori.

I fornitori, a loro volta, **devono comunicare in forma scritta al condominio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati**.

Il condominio poi è tenuto a trasmettere un'apposita **comunicazione telematica** (da effettuarsi utilizzando i servizi Entratel o Fisconline) all'Agenzia delle entrate, entro il **31 marzo 2017**, direttamente o tramite un intermediario abilitato, per comunicare:

- il **totale della spesa sostenuta nel 2016** per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- l'**elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese**;
- il **codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno**;
- il **codice fiscale dei fornitori cessionari del credito** e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

Il condominio è tenuto poi a comunicare ai fornitori **l'avvenuto invio della comunicazione** all'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore a questo punto potrà fruire del credito ceduto **in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017** esclusivamente **in compensazione con modello F24** da presentarsi tramite servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e con codice tributo che sarà essere appositamente istituito.

CONTENZIOSO

Legittima la cartella da controllo formale anche con vizio di notifica

di Luigi Ferrajoli

Con la recente sentenza n. 4591 depositata **in data 09.03.2016**, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, è tornata ad occuparsi del tema della legittimità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento notificata alla parte ai sensi di quanto previsto dall'**art. 36 ter del D.p.r. n. 600/73**.

In particolare, l'**art. 36 ter** citato, relativo **al controllo formale delle dichiarazioni**, prevede che gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione, **provvedano al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta**, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministero delle finanze.

Nel caso in esame il contribuente aveva **impugnato una cartella di pagamento notificata al medesimo in seguito al controllo formale**, ex art. 36 ter, da parte dell'Agenzia delle Entrate relativa alla dichiarazione Irpef per l'anno d'imposta 2000, **lamentando l'illegittimità della notifica dell'invito alla produzione documentale**.

Il ricorso proposto dal contribuente sortiva effetto favorevole in primo grado, all'esito del quale l'Ufficio proponeva impugnazione avanti la Commissione Tributaria Regionale.

Nel giudizio di appello, la CTR accoglieva l'impugnazione proposta dall'Amministrazione rilevando che **la richiesta di documenti e la comunicazione finale del controllo erano state regolarmente effettuate alla residenza e al domicilio fiscale della parte**.

Il contribuente decideva di procedere dunque con ricorso per Cassazione.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, a seguito dell'esame di ben otto motivi di ricorso predisposti nell'interesse del contribuente, ha avuto modo di **affermare che la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo sopra indicato è legittima anche nell'ipotesi in cui non sia stata preceduta dall'invito al soggetto di produrre idonea documentazione**, come previsto dal terzo comma del citato articolo, ma sia stato inviato l'avviso bonario di cui al quarto comma.

Secondo la Cassazione l'invito al contraddittorio ha natura solamente eventuale e pertanto il contribuente **non può legittimamente chiedere l'annullamento della cartella** per non avere

ricevuto detto invito. Ciò anche tenendo a mente il fatto che la legge **non prevede una forma specifica per l'invito al contraddittorio**, potendosi risolvere lo stesso anche in una semplice comunicazione telefonica, in forma scritta o telematica, con un “*ampio ventaglio di canali informativi ai quali l'ufficio è libero di attingere*”.

Entrando nel dettaglio dell'*iter* argomentativo seguito dal Giudice di legittimità, emergono elementi interessanti sul punto.

Il controllo formale, ha rilevato la Corte, **non è un elemento indispensabile per l'Ufficio** in quanto, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della L. n.212/00, l'Amministrazione potrebbe legittimamente non ritenere, in determinati casi, che sussista la necessità di procedere in tal senso.

In altre parole, **il controllo formale riveste la qualifica di facoltà per l'Ufficio e non di obbligo**, qualora “*sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione*”.

La Cassazione poi fa riferimento al quarto comma dell'art. 36 *ter*, ossia alla **comunicazione degli esiti finali del controllo formale**, questa sì soggetta ad **una forma vincolata**, seppure non espressamente stabilita dalla legge.

A mente di tale comma, l'Amministrazione, a seguito di controllo, comunica al contribuente i **motivi dell'eventuale rettifica**, garantendo così il medesimo e **consentendo di regolarizzare la dichiarazione oppure di difendersi, così come di segnalare elementi non tenuti in considerazione dall'Ufficio**.

In tale ultimo caso, l'Amministrazione potrà provvedere in via di autotutela.

In ogni caso, **secondo il giudice di legittimità le regole procedurali relative alla notifica non si applicano all'invito a produrre documenti** ma sono riferibili esclusivamente alla cartella di pagamento.

Pertanto, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, le questioni **relative a tutte le comunicazioni che precedono la cartella esattoriale non si devono ritenere idonee a fondare pretese di illegittimità**, dovendosi fare riferimento solamente all'atto impositivo vero e proprio, ossia alla cartella esattoriale.

Nel caso che ci occupa, la Corte di Cassazione **ha peraltro cassato la sentenza emessa dalla CTR**, ma su questioni diverse dalla problematica sopra esposta ed inerenti **la tardività dell'iscrizione a ruolo e della notifica della cartella da parte dell'Ufficio**.

IVA

Territorialità IVA dei servizi di formazione del personale

di Marco Peirolo

Dal 1° gennaio 2010, a seguito della ridefinizione delle regole territoriali dell'IVA, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, **comprese quelle di formazione e di addestramento del personale**, sono diventate prestazioni di servizi "generiche", rilevanti nel Paese del committente, soggetto passivo d'imposta, ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (circolare dell'Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2009, n. 58, § 1).

A conferma di questa indicazione, la **circolare dell'Agenzia delle Entrate 21 giugno 2010, n. 36** (Parte II, § 28) ha chiarito che le prestazioni relative ai corsi di formazione e di addestramento del personale rientrano nella categoria delle prestazioni "generiche" e, quindi, sono da considerare territorialmente rilevanti in Italia quando ivi è stabilito il committente soggetto passivo d'imposta. Ne consegue che le prestazioni in esame devono essere dichiarate nel **modello INTRA 2-quater**, fatta eccezione per i casi in cui le stesse possano beneficiare dell'esenzione dall'imposta (art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 e art. 5, comma 4, del D.M. 22 febbraio 2010). A tale proposito, tali prestazioni sono da considerare **esenti** ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972, a condizione che siano rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche Amministrazioni e da ONLUS.

Con la successiva **risoluzione n. 44 del 7 maggio 2012**, l'Agenzia delle Entrate ha superato la classificazione delle prestazioni relative ai corsi di formazione e di addestramento del personale nell'ambito delle prestazioni "generiche" in considerazione dell'art. 44 del Reg. UE n. 282/2011, in vigore dal 1° luglio 2011. Tale disposizione ha, infatti, stabilito che i servizi di formazione o di riqualificazione professionale "**comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un'attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l'aggiornamento professionale**".

In virtù della classificazione dei servizi di formazione nell'ambito delle **prestazioni didattiche**, il collegamento territoriale dei predetti servizi deve essere coerentemente individuato secondo i criteri previsti dall'**art. 7-quinquies** del D.P.R. n. 633/1972, riguardante la territorialità delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili.

Benché la norma non richiami espressamente i servizi didattici, ma quelli educativi, la risoluzione n. 44/E/2012 ha precisato che il luogo impositivo, sino al 31 dicembre 2010, coincideva con il territorio di svolgimento delle suddette prestazioni. Dal 1° gennaio 2011, invece, i servizi di formazione e aggiornamento professionale resi nei rapporti "B2C" – in applicazione del richiamato art. 7-quinquies, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 – **si considerano effettuati nel territorio dello Stato se ivi materialmente eseguiti**, mentre i

medesimi servizi, se resi nei rapporti “B2B”, sono territorialmente rilevanti in Italia in applicazione del criterio di carattere generale previsto dall'art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

Laddove, pertanto, il committente sia un soggetto passivo di altro Paese membro, il modello INTRA 1-quater deve essere presentato a condizione che la prestazione di formazione e addestramento non sia esente da IVA nel Paese membro del committente (art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 e art. 5, comma 4, del D.M. 22 febbraio 2010).

A questo riguardo, soccorrono le indicazioni della **circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 agosto 2010, n. 43** (§1), secondo cui il prestatore italiano, per non presentare l'elenco riepilogativo, ha l'onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente.

Si considera che il prestatore italiano abbia agito in buona fede nell'accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l'imposta nello Stato membro del committente quando ha richiesto ed ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente.

Il prestatore stabilito in Italia, in possesso della predetta dichiarazione, è legittimato a non includere la prestazione nell'elenco riepilogativo delle prestazioni rese ed, eventualmente, a non presentare tale elenco se presta esclusivamente servizi per i quali ha ottenuto la dichiarazione in commento.

In mancanza di tale dichiarazione, il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell'elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad **elementi di fatto obiettivi**, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente.

ADEMPIMENTI

Più tempo per non pagare il canone

di Alessandro Bonuzzi

Il [**provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 58258**](#) di ieri **proroga al 16 maggio 2016** il termine **unico** entro cui presentare la **dichiarazione sostitutiva** per evitare l'addebito del canone dell'anno in corso da parte delle imprese elettriche.

Il documento **sostuisce** anche il modello di dichiarazione sostitutiva e le relative istruzioni per la compilazione precedentemente approvati, per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella **nota n. 9668 del 20 aprile 2016** del Ministero dello Sviluppo Economico.

Restano comunque valide le dichiarazioni di non detenzione già presentate, utilizzando il vecchio modello.

Si ricorda che il **provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 45059 del 24 marzo 2016** ha approvato il modello di dichiarazione che consente di evitare l'addebito del canone RAI nella bolletta dell'energia elettrica.

È possibile presentare il modello quando si verifica una delle seguenti situazioni:

1. **non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni** per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
2. non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un **apparecchio televisivo ulteriore** rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo;
3. il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad **altro componente della stessa famiglia anagrafica**, di cui il dichiarante deve comunicare il codice fiscale (ciò può accadere quando due soggetti fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate);
4. vi è la necessità di **variare una dichiarazione sostitutiva già presentata**, perché i presupposti sono cambiati.

Relativamente ai primi due casi elencati, il termine per la presentazione del modello, **con effetto per l'intero ammontare del canone dovuto per il 2016**, era fissato

- entro il prossimo 30 aprile, in caso di invio via posta, ovvero

- entro il prossimo 10 maggio, in caso di invio telematico.

Il provvedimento di ieri **posticipa al 16 maggio 2016 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva che consente di non pagare per intero il canone 2016, indipendentemente dalla modalità di trasmissione.** Pertanto, **la scadenza diventa unica.**

La proroga riguarda anche le **nuove utenze** attivate a gennaio, febbraio e marzo 2016. Per queste, il modello con la dichiarazione sostitutiva presentato **entro il 16 maggio 2015** – anziché entro il 30 aprile 2016 via posta e fino al 10 maggio 2016 in via telematica – **ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.**

Nulla cambia, invece, negli altri due casi – residuali – in cui la dichiarazione può essere presentata; in particolare:

- quando il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, la dichiarazione sostitutiva **ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno di presentazione;**
- quando vi è la necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, la nuova dichiarazione **ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata.**

BACHECA

Patent box – Recenti sviluppi ed aspetti operativi di Euroconference Centro Studi Tributari

La disciplina agevolativa del *patent box* è diretta a tutte le imprese che detengono il diritto di sfruttare un bene immateriale sostenendo al contempo costi diretti ad accrescerne il valore. Il regime, che genera un “sostanzioso” sconto fiscale, può essere sfruttato da una vasta gamma di imprese; infatti, ad esempio, rientra nell’ambito del beneficio anche chi ha sostenuto o sostiene delle mere spese di pubblicità. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E/2016, redatta in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha fornito significativi chiarimenti sull’impianto generale dell’agevolazione analizzandone compiutamente i vari aspetti. [Il seminario](#) ha l’obiettivo di aggiornare i partecipanti in merito ai recenti sviluppi della materia e, al contempo, attesa la novità dell’istituto, di approfondirne gli aspetti operativi.

PROGRAMMA

Il quadro normativo di riferimento e la circolare n. 11/E/2016

- Presupposti oggettivi e soggettivi
- Il calcolo dell’agevolazione
- Il nexus ratio

Aspetti operativi

- Determinazione del reddito agevolabile e metodologie
- Tracking and tracing dei costi e dei proventi
- Il ruling con l’Agenzia delle Entrate

Il panorama internazionale e scenari futuri

SEDI E DATE

BOLOGNA – Ac Hotel – 24 maggio 2016

FIRENZE – Hotel Albani – 19 maggio 2016

MILANO- Hotel Michelangelo – 25 maggio 2016

VERONA – Hotel Fiera – 20 maggio 2016

CORPO DOCENTE

Gianluca Nieddu – Head of Transfer Pricing & Supply Chain Hager & Partners